



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**

Sezione procedure concorsuali

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Francesco Parisoli	presidente
dott. Simona Boiardi	giudice
dott. Niccolò Stanzani Maserati	giudice rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

letto il ricorso n. 84/2024 per l'apertura della liquidazione controllata dei propri beni proposto ai sensi dell'art. 268 ccii dalla sig.ra Tiziana Esposito (cf: SPSTZN78H64H931A), nata a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 24/06/1978 e residente a Guastalla (RE), via Caduti di Nassiriya 4, presentato con il patrocinio dell'avv. Mariella Berruto;

letta la relazione particolareggiata della rag. Valeria Zuelli, nominata gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dei Commercialisti di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena;

ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, ccii, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia del centro degli interessi principali della ricorrente, coincidente con il luogo di residenza;

ritenuta l'ammissibilità del ricorso ex art. 2, comma 1, let. c), ccii, poiché la ricorrente non risulta assoggettabile ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

rilevato che la ricorrente ha depositato la documentazione di cui all'art. 39, comma 1, ccii;

ritenuto che la ricorrente versi in stato di sovraindebitamento non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

rilevato, infatti, che risultano debiti a carico della sig. Esposito per circa euro 353.000, riferibili per la maggior parte a imposte non pagate, contributi non versati e finanziamenti non restituiti;

rilevato che il patrimonio del ricorrente è costituito da:

- piena proprietà di un immobile sito in Guastalla (RE), via Caduti di Nassiriya 4, identificato al NCF di detto Comune al fg. 29, map.



663, sub 9 e 28, costituito da un appartamento con garage di pertinenza, ove la debitrice è residente (stimato in euro 80.720,00);
- proprietà per la quota di 83/1000 di un immobile sito in Sant'Anastasia (NA), via G. Verdi n. 5, identificato al NCF di detto Comune al fg. 13, map. 193, sub 27, attualmente locato (valore della quota stimato in euro 3.769,65; la debitrice attualmente percepisce la quota di euro 423,30 annui del canone di locazione);
- autovettura Peugeot, targata EK243WW (stimato in euro 2.800);

che la debitrice è inoltre intestataria dei seguenti rapporti: EmilBanca Spa – filiale Boretto (RE) – c/c 714528 (saldo al 31/12/2023 di euro 391,92); EmilBanca Spa – filiale Boretto (RE) – c/c 133325 (saldo al 31/12/2023 di euro 110,23); Postepay Evolution (saldo al 31/12/2023 di euro 129,84); Libretto Postale n. 9498986 (saldo al 31/12/2023 di euro 2,46); Libretto Postale n. 18497992 (titolare al 50%, con saldo al 31/12/2023 di euro 85,15);

rilevato ancora che la debitrice svolge attività di lavoro autonomo e ha percepito, nell'anno 2022, un reddito netto di circa euro 1.600 mensili (al momento della presentazione del ricorso e della redazione della relazione particolareggiata non sarebbero stati ancora disponibili i dati 2023);

considerato che a norma dell'art. 268, comma 4, let. b), ccii, non è compreso nella liquidazione, tra l'altro, lo stipendio percepito dal debitore *«nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia»*;

rilevato, in proposito, che la ricorrente vive sola in un appartamento di proprietà (che sarà però liquidato nel corso della procedura);

che la ricorrente ha inizialmente indicato in euro 1.719,37 l'ammontare delle spese mensili ma, a seguito dei chiarimenti richiesti dal Tribunale, ha precisato che non devono essere ricompresi in tale importo né la somma di euro 700 costituente la rata del mutuo sull'abitazione, né la somma di euro 344,37 per noleggio autovettura, di talché le spese necessarie al mantenimento si ridurrebbero ad euro 675, oltre alle spese straordinarie non prevedibili;

che il gestore della crisi ha invece indicato in euro 1.375 l'ammontare delle spese mensili necessarie al mantenimento della debitrice (non considerando, erroneamente, che con l'apertura della procedura sarà sospeso il pagamento della rata del mutuo, come invece considerato dalla debitrice);

ritenuto che la quantificazione delle spese mensili possa essere ragionevolmente determinata in euro 1.000, salva diversa successiva valutazione nel corso della procedura, tenuto conto anche della possibile evenienza di spese straordinarie non previste;



ritenuto che la debitrice dovrà quindi versare alla procedura tutte le somme percepite a qualsiasi titolo (eccetto quelle impignorabili) che eccedano l'ammontare delle spese personali, come quantificate nel dispositivo che segue (somma che in ipotesi potrà quindi variare, in aumento o in difetto, a seconda dei redditi in concreto percepiti);

che sarà quindi obbligo della ricorrente effettuare tale periodico versamento, secondo le modalità che potranno essere concordate con il nominando liquidatore, e sarà onere di quest'ultimo verificare che l'ottemperamento di detto obbligo da parte del debitore;

rilevato che il ricorrente ha chiesto che alcuni beni strumentali alla propria attività lavorativa (computers e stampanti) siano esclusi dalla liquidazione poiché necessari all'esercizio della professione e comunque di valore non rilevante ai fini della procedura;

osservato che l'art. 268 ccii prevede che la liquidazione abbia ad oggetto tutti i beni del debitore, con la sola eccezione di quelli indicati nel comma 4 (i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 codice di procedura civile; i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi e le pensioni, nei limiti di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia; i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli; le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge);

ritenuto quindi, interpretando l'art. 268, comma 4, alla luce della *ratio* delle norme del ccii in tema di sovraindebitamento (*favor debitoris*), che l'esclusione dalla liquidazione dei beni anzidetti possa farsi rientrare tra le eccezioni contemplate dal comma 4, al fine di consentire alla debitrice di proseguire la propria attività professionale;

osservato, ancora, che il ricorrente ha chiesto di essere autorizzato ad occupare l'immobile sino al momento della vendita, anche per contenere i costi della futura locazione;

rilevato che il liquidatore dovrà provvedere alla predisposizione del programma di liquidazione previsto dall'art. 275 ccii;

rilevato, da ultimo, che il gestore della crisi non ha segnalato la ricorrenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

osservato, ancora, che una parte consistente del complessivo indebitamento accumulato dal debitore (circa il 60% pari a quasi euro 208.000) deriva dal mancato pagamento di imposte e tasse, dal mancato versamento di contributi previdenziali;

che la ricorrente è stata destinataria anche di un decreto penale di condanna datato 13/01/2021 (oggetto di un'opposizione che si dichiara tutt'ora pendente) per i reati di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter cp) ed esercizio abusivo di una professione (art. 348 cp);



rilevato, in proposito, che sia la ricorrente sia il gestore della crisi hanno solo genericamente allegato le cause dell'attuale condizione di sovraindebitamento della sig.ra Esposito;

che il requisito della meritevolezza non costituisce presupposto di ammissibilità della procedura, ma costituirà elemento di valutazione in sede di futura domanda di esdebitazione, all'esito del triennio di durata della liquidazione;

ritenuto, in termini generali e salvo prova contraria a carico della parte, che l'omesso versamento di imposte e tributi, per di più per un così esorbitante ammontare, sia frequentemente sintomo di una condotta gravemente colpevole nella determinazione del sovraindebitamento, come tale ostativa al beneficio dell'esdebitazione;

osservato che deve essere nominato un liquidatore ai sensi dell'art. 270, comma 2, let. b), ccii;

rilevato che la norma prevede, in caso di domanda presentata dal debitore, che sia confermato l'Organo di Composizione della Crisi (e per esso il gestore), salva la ricorrenza di giustificati motivi;

ritenuto che l'iscrizione all'albo istituito ai sensi dell'art. 356 ccii non costituisca presupposto necessario per la nomina a liquidatore in caso di conferma dell'occ;

osservato, infatti, che tale requisito pare doversi riferire esclusivamente alle procedure maggiori (liquidazione giudiziale; concordato preventivo), posto che il secondo comma dell'art. 356 ccii consente l'iscrizione, anche in caso di mancato ottemperamento degli obblighi informativi, a chi abbia svolto in precedenza le funzioni di curatore fallimentare, commissario o liquidatore *giudiziale* ma non anche di liquidatore nelle procedure di sovraindebitamento;

che non sarebbe ragionevole, ai fini dell'iscrizione all'albo, valorizzare soltanto la pregressa esperienza quale curatore o liquidatore nelle procedure maggiori e non anche, invece, quella di liquidatore nelle procedure minori;

ritenuto, pertanto, che la previsione di cui al secondo comma dell'art. 356 ccii, porti a ritenere che anche il primo comma si riferisca soltanto alle procedure maggiori e che l'iscrizione all'albo dei gestori della crisi sia dunque obbligatoria solo per la nomina a curatore, commissario o liquidatore nelle procedure di liquidazione giudiziale o concordato preventivo;

che tale interpretazione appare inoltre preferibile anche sotto un diverso profilo di economicità delle risorse a disposizione, tenuto conto della necessità, particolarmente marcata nelle procedure minori, di evitare inutili duplicazioni di costi che potrebbero derivare dalla nomina a liquidatore di un soggetto diverso dall'occ (ovvero dal gestore della crisi);



p.q.m.

- I.** dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni a carico della sig.ra Tiziana Esposito (cf: SPSTZN78H64H931A), nata a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 24/06/1978 e residente a Guastalla (RE), via Caduti di Nassiriya 4;
- II.** nomina giudice delegato il dott. Niccolò Stanzani Maserati;
- III.** nomina Liquidatore la rag. Zuelli Valeria, già nominata Gestore della Crisi dall'occ;
- IV.** dispone che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
- V.** assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 60 giorni entro cui, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 ccii;
- VI.** ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, fatta eccezione per i beni strumentali all'esercizio dell'attività professionale della debitrice, indicati in parte motiva (computers e stampanti);
- VII.** ordina, poiché il patrimonio da liquidare comprende beni immobili, la trascrizione della presente sentenza a cura del Liquidatore presso i Registri Immobiliari competenti;
- VIII.** ordina, poiché il patrimonio da liquidare comprende un bene mobile registrato, la trascrizione della presente sentenza a cura del Liquidatore presso il Pubblico Registro Automobilistico competente;
- IX.** autorizza la ricorrente ad occupare l'immobile costituente la casa familiare fino al perfezionamento della vendita in ragione dell'assenza di diverse abitazioni di proprietà;
- X.** dispone che la somma mensile percepita dalla debitrice a titolo di redditi che non è compresa nella liquidazione, è pari ad euro 1.000;
- XI.** dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal Liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre;
- XII.** dispone che il Liquidatore provveda all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, su cui accreditare le somme oggetto del piano;
- XIII.** dispone l'inserimento a cura della cancelleria della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia, ove possibile;
- XIV.** stabilisce che la presente sentenza sia notificata, a cura del Liquidatore, al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.



Così deciso in Reggio Emilia il 05/09/2024, nella camera di consiglio della sezione procedure concorsuali.

il giudice rel.

Niccolò Stanzani Maserati

il presidente

Francesco Parisoli

